



COMUNE DI OMIGNANO
PROVINCIA DI SALERNO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 6 del 27-03-2019

OGGETTO: RICONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il giorno 27-03-2019, alle ore 18.40 e seguenti in Omignano nella sede comunale e nella sala delle adunanze consiliari aperta al pubblico.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla legge vigente vennero convocati a seduta pubblica straordinaria i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	Note
Malatesta Emanuele G.	X		
Mondelli Raffaele	X		
Di Marco Gianluca		X	
Giordano Umberto	X		
Lerro Gennaro	X		
Feo Pasquale	X		
Antinolfi Gerardo	X		
Vaccaro Leonardo	X		
Tolomeo Carmine	X		
Bertolini Nicola	X		
Casale Roberta		X	

ASSEGNATI: N° 11

PRESENTI: 9

IN CARICA: N° 11

ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott. Riccardo Montefusco, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Dott. Ing. Emanuele Giancarlo Malatesta, assume la presidenza,

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento sopra indicato e posto

all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.LGS. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO l'articolo 151 del d. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "*... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...*";

VISTO inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "*... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*";

PREMESSO che:

l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la quale, con riferimento all'imposta municipale propria (IMU), ha previsto:

- la riduzione del 50 per cento della base imponibile delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'esenzione dall'imposta per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale ha introdotto, per il 2014 e per il 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti, in base alla quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria (IMU) al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO pertanto, nella determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2018, di dover rispettare il vincolo normativo di cui al suddetto art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che questo Comune, per l'anno 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 27/03/2018, esecutiva ai sensi di legge: ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio finanziario;

Con la seguente votazione:

Voti favorevoli n. 7; astenuti n. 2 (Bertolini Tolomeo)

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE**, per l'anno **2019**, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquota	IMU	TASI
Aliquota ordinaria o di base	7,6	1
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,60	1
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze <i>(solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)</i>	4	1
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	//	1

2. **DI ALLEGARE** copia della deliberazione medesima al bilancio di previsione finanziario **2019/2021**, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it
4. **DI DICHIARARE** con separata votazione, il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.lgs 267/2000;

Il Sindaco/Presidente
Ing. Emanuele G. Malatesta

Il Segretario Comunale
Dott. Riccardo Montefusco

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile Servizio Finanziario
Dott.ssa Elisa SPERANZA

Il Sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

* è stata resa pubblica all'Albo pretorio comunale on line sul sito istituzionale del Comune www.comuneomignano.gov.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal _____

come prescritto dall'art. 32, comma 1 - legge 18 giugno 2009, n. 69;

* come prescritto dall'art. 124 TUEL 18 agosto 2000, n. 267 è stata pubblicata all'albo pretorio comunale in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;

* come prescritto dall'art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data _____;

* è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

Il Segretario comunale
Dott. Riccardo Montefusco